

Alessio Guasco

Testimonianze di amicizia per Giovanni de Bonfils

«Signa amicitiae» è il titolo di un'elegante collettanea di studi, a cura di Elio Dove, offerta a Giovanni de Bonfils per festeggiare il termine del suo lungo magistero accademico¹.

Il volume è stato presentato il 15 maggio 2018 nel Salone degli affreschi dell'Università degli Studi di Bari «Aldo Moro» con relazioni di Elio Dove, Paolo Garbarino (presidente Renato Quadrato), Venanzia Giodice Sabbatelli (presidente Sebastiano Tafaro), conclusioni di Francesco Grelle e interventi programmati di Felice Costabile, Giuseppe Falcone, Francesco Lucrezi, Laura Solidoro, Daniele Vittorio Piacente, Ruggiero Rizzi.

Nella presentazione il curatore ricorda con affetto il legame scientifico e umano con l'onorato e il determinante contributo di quest'ultimo, sotto il profilo contenutistico e metodologico, per il progredire degli studi storico-giuridici sull'età tardoantica². Segue l'elenco delle pubblicazioni di Giovanni de Bonfils³.

I ventidue contributi di cui si compone l'opera sono stati ordinati da Dove in sequenza cronologica, a partire da quello concernente l'epoca storica più risalente, in ragione della tematica affrontata da ciascun autore.

Il lavoro di Felice Costabile è dedicato alla lettura di un'iscrizione latina («CIL.» 10.123) conservata nel monastero fortificato di Giosafatte in Val di Crati, nella quale sono menzionati i nomi di due *censores* che curarono la costruzione della basilica giudiziaria di *Copia Thurii*⁴. Muovendo dalla bibliografia precedente sul tema, l'autore ricostruisce il dibattito sulla questione se i *censores* indicati nell'epigrafe, Publio Magio Giunco e Quinto Minucio, avesse-

¹ «Signa amicitiae. Scritti offerti a Giovanni de Bonfils» (cur. E. Dove), Cacucci, Bari, 2018, p. XVI-381.

² P. vii-xi.

³ P. xiii-xvi.

⁴ *I censori repubblicani e la basilica giudiziaria di Copia Thurii*, p. 1-11.

ro ricoperto l'incarico nel periodo della fondazione della colonia latina di *Copia* (193 a.C.) oppure nel periodo municipale (a partire dall'89 a.C.). Una recente riproduzione fotografica e un calco dell'iscrizione, curati dallo stesso Costabile, sembrerebbero far propendere per gli ultimi decenni dell'età repubblicana. I due furono con buona probabilità, ad avviso di Costabile, i primi *censores* eletti per il quinquennio 89-85 a.C. a seguito dell'emanazione della *lex Iulia de civitate sociis et Latinis danda* dell'89 a.C.; le magistrature municipali e il senato locale, pertanto, avrebbero iniziato lavori di realizzazione di opere pubbliche proprio per rimarcare l'affrancazione dallo *status* coloniale.

Aurelio Arnese, dopo una sintetica ed efficace descrizione di alcuni tra i più importanti interventi normativi dall'età decemvirale al principato rivolti alla limitazione dei tempi processuali, inquadra il giuramento tra i più incisivi strumenti deflattivi del processo⁵. Il cuore del contributo è costituito, infatti, dall'analisi esegetica di D. 12.2.1 (Gai. 5 *ad ed. prov.*), in cui il giurista antoniniano sottolinea che il rimedio migliore per risolvere le liti fosse proprio il giuramento; la sua particolare rilevanza nel sistema probatorio, implicando per le parti anche un'esposizione di carattere morale, aveva determinato il conio dell'espressione '*iurisiurandi religio*'. Ed è proprio sui termini '*religio*' e '*iurisiurandi*', e al riferimento nelle fonti giurisprudenziali del principato⁶, che si incentra l'attenzione dell'autore; la parola '*religio*', infatti, è richiamata a proposito del giuramento in un altro passo gaiano (Gai., *inst.* 4.174), e proprio dalla lettura di questo l'autore rimarca come il giuramento fosse un impegno allo stesso tempo religioso e laico (Cic., *off.* 3.29.104). Tensione culturale, questa, recepita anche nelle Istituzioni giustinianee⁷, in cui il giuramento fu considerato uno strumento volto proprio a prevenire la temerarietà delle liti. La legislazione giustiniana, peraltro, fu orientata, come evidenziato da Arnese, nel senso di favorire il giuramento, quasi imponendolo, quale mezzo necessario per accelerare i tempi processuali, in omaggio a una *communis utilitas*⁸. L'autore, infine, esaurito il tema del giuramento, conclude con un *excursus* sugli altri interventi giustinianeî in tema di riduzione dei tempi processuali, tra cui la limitazione dei giudizi criminali a due anni, delle cause civili a tre anni e delle cause fiscali a sei mesi (C.I. 3.1.13), nonché su *Nov.* 112 del 541, con la quale si impose all'attore, a pena di decadenza dall'azione, di portare a termine le liti iniziate.

⁵ *La ragionevole durata del processo: religio iurisiurandi e utilità comune*, p. 13-28.

⁶ D. 22.3.25.3 (Paul. 3 *quaest.*), D. 4.3.21 (Ulp. 11 *ad ed.*), D. 12.2.25 (Ulp. 26 *ad ed.*), D. 12.3.4.1 (Ulp. 36 *ad ed.*), D. 28.7.8.pr. (Ulp. 50 *ad ed.*).

⁷ *Inst. inst.* 4.16.pr.-1.

⁸ C.I. 2.58(59).2.4.

Alfonso Castro Sáenz, dopo aver sottolineato l'importanza del *background* culturale transpadano di Valerio Catullo, critico sincero della Roma di Pompeo e Cesare, ne esalta la «modernità»⁹; secondo Castro Sáenz, infatti, il suo spiccato senso di libertà, insensibile alle oppressioni da parte di autorità esterne, autore di poesie per se stesso e per gli amici, lo rende un ideale «compagno di viaggio» anche a distanza di due millenni dalla sua morte. Significativo secondo lo studioso di Siviglia, ai fini della ricostruzione delle vicende della giurisprudenza romana, è il riferimento nel *carmen* 27, in cui Catullo ironizza su Postumia, moglie di Servio Sulpicio Rufo. L'autore, infatti, si domanda se questo *carmen* possa essere stato letto da Servio, ritenendo, però, la circostanza poco probabile; forse fu ascoltato dal vivo da uno dei suoi discepoli, cui si farebbe un sottile riferimento nell'opera: Aulo Ofilio, Alfeno Varo o più probabilmente Cinna, possibile *auditor Servii* alla corte di Catullo.

Giovanni Papa, esaminando un caso processuale tramandato da Cicerone (*orat.* 1.37.168), dedica la sua analisi all'*exceptio 'cuius pecuniae dies fuisset'*, clausola edittale che, in una vicenda di giudizi concernenti successivi inadempimenti di un debito rateale, seppur denominata dall'Arpinate '*exceptio*', è tuttavia riferibile alla posizione attorea (*'petitoris causa comparatum'*)¹⁰. La letteratura sembra configurarla – salvo Bernardo Albanese, che nel caso specifico la assimila a un'ipotesi di *replicatio* avverso una *exceptio 'quod ea res in iudicium antea venisset'* del debitore convenuto¹¹ – come *praescriptio pro actore*, al fine di delimitare la richiesta alle sole rate scadute al momento della *litis contestatio*¹²; posizione quest'ultima alla quale l'autore aderisce con solide argomentazioni, giungendo, sulla scorta di una originale ricostruzione della vicenda processuale, alla conclusione che nel caso in questione il magistrato avrebbe potuto denegare l'eccezione del convenuto oppure l'attore avrebbe potuto chiedere nella formula l'inserimento di una *replicatio doli generalis*, essendo la pretesa relativa a ratei diversi rispetto a quelli domandati nel primo processo. Non si trattò, dunque, di una *replicatio rei secundum se iudicatae*, che, come affermato da Papa, avrebbe avuto una sua più compiuta configurabilità soltanto diversi decenni dopo l'età in cui operò Cicerone.

Giuda Iscariota alla luce delle riflessioni teologiche e dell'immaginario letterario, in particolare, è il tema scelto da Francesco Lucrezi¹³. Premessi cenni

⁹ *Cuestiones catulianas (sombras de Servio y auditores Servii a la luz de los carmina)*, p. 29-37.

¹⁰ *Sulle dinamiche processuali di Cic. De orat. 1, 37, 168*, p. 39-48.

¹¹ B. ALBANESE, *La vetus atque inusitata exceptio di Cic., De orat. 1,37,168*, in «AUPA», XLIX, 2004, p. 29 ss. (ora in *Scritti giuridici*, IV – cur. G. Falcone –, Torino, 2006, p. 1091 ss.).

¹² Cfr. «Signa amicitiae», cit., p. 43 nt. 11.

¹³ *Giuda tra storia, religione e letteratura*, p. 49-60.

sulla controversa figura di Giuda, si passa alla disamina del giudizio dato dalla teologia cristiana nel corso dei secoli sull'apostolo «traditore», quasi del tutto arroccata, sin dall'epoca patristica, su posizioni stigmatizzanti il suo operato nelle fasi iniziali della Passione di Cristo. A riabilitare la figura di Giuda, invece, si è impegnata parte della letteratura laica fra il XIX e gli inizi del XXI secolo al cui esame l'autore dedica gran parte del contributo e dal quale sembrerebbe uscire – sono parole di Lucrezi (p. 58) – «un personaggio molto più ambiguo e complesso, da tragedia greca o shakespeariana, lacerato da dubbi e contraddizioni, generalmente innamorato di Gesù, consapevole della sua divinità e grandezza». Più difficile da riabilitare è, invece, la figura di Caifa, al quale arduo compito, secondo Lucrezi, può essere destinato soltanto lo storico del diritto, il quale dovrebbe valutarne l'operato con lucidità, scevro da ogni pregiudizio, in merito all'applicazione corretta, o meno, della legge nelle fasi più concitate del rapido processo contro Gesù.

Tithasus, chi era costui? È la domanda che deve essersi posto Emanuele Stolfi nel rileggere con solide e argute argomentazioni alcuni frammenti tratti dal commentario *ad Quintum Mucium* di Pomponio¹⁴. Probabilmente, riferisce l'autore, si trattò di un nome di fantasia di natura convenzionale usato da Quinto Mucio – e tramandato da Pomponio con un certo gusto arcaizzante – nella illuminante discussione delle fattispecie. Nel primo frammento Tithasus è erede, prima sotto condizione, poi puro¹⁵; nel secondo passo, invece, è legatario in attesa di conoscere la quantificazione dell'oggetto del legato, rimessa a quanto avrà ricevuto l'erede onerato del lascito¹⁶. Il terzo caso, in cui si fa menzione di questo singolare nome, tratta di una clausola testamentaria in cui si discute in merito all'individuazione del soggetto erede tenuto al legato¹⁷. Dettagli metatestuali propri dell'espressività del giurista che possono contribuire, con la giusta cautela sottolineata dall'autore (p. 74), alla ricerca sulla stratigrafia dell'*ad Quintum Mucium* di Pomponio.

Sergio Alessandri si è occupato di una particolare declinazione – peraltro di rilievo attuale – dell'istituto della compensazione in relazione ai crediti vantati da privati nei confronti del fisco¹⁸. L'analisi si incentra su una decisione di Settimio Severo del 198 che sembrerebbe per la prima volta ammettere tale facoltà per il creditore privato¹⁹, limitata, poi, da una costituzione di

¹⁴ «Tithasus», p. 61-74.

¹⁵ D. 28.5.68 (Pomp. 2 *ad Q. Muc.*).

¹⁶ D. 31.43.pr.-1 (Pomp. 3 *ad Q. Muc.*).

¹⁷ D. 31.44.1 (Pomp. 4 *ad Q. Muc.*).

¹⁸ *Alcune considerazioni in tema di compensazione adversus fiscum*, p. 75-83.

¹⁹ SHA., *Sev.* 16.1-5.

Caracalla, il quale ordinò che la compensazione avrebbe potuto aver luogo soltanto se i crediti fossero stati riferibili alla medesima *statio*, al fine di evitare confusioni nella contabilità tra diversi uffici. Ulteriore limitazione fu imposta da Alessandro Severo, il quale fece divieto di estendere la compensazione tra compratore e venditore, all'ipotesi di compratore privato e fisco²⁰. Ermogeniano rilevò, poi, che la compensazione doveva essere esercitata entro due mesi dall'insorgere del presupposto²¹; la disposizione ricordata dal giurista epiclassico avrebbe favorito, ad avviso dell'autore, l'amministrazione finanziaria nella chiusura più celere delle operazioni di vendita forzata del patrimonio del debitore.

Elio Doveire propone ai lettori una lunga riflessione di sistema sul valore per il diritto romano dell'età a cavaliere tra la fine del III secolo e gli inizi del IV, ma anche per le vicende successive fino a Giustiniano, dei sei libri *iuris epitomarum* di Ermogeniano²². Secondo l'autore l'opera del giurista – originale nel suo genere, ma frutto della rielaborazione di un materiale giurisprudenziale molto vasto – avrebbe costituito «la migliore manifestazione della capacità di adattamento funzionale della scienza giuridica in età epiclassica» (p.91). Fine del lavoro di Ermogeniano sarebbe stata la stabilizzazione e semplificazione del diritto a uso degli *officia* tetrarchici (impegnati nelle attività della burocrazia amministrativa), nonché la diffusione nelle province di un diritto poco conosciuto e ricco di antinomie. I materiali utilizzati da Ermogeniano furono i più vari: le *Institutiones* gaiane, i *libri regularum* ed i *manualia* di età severiana, gli studi monografici, fino alle raccolte casistiche. Testimonianza del valore dell'opera di Ermogeniano, peraltro, ne è la conservazione di oltre cento frammenti nei *Digesta*. Doveire, pertanto, sollecita una rilettura palinogenetica dei resti di questa opera fondamentale se non con la «sbalorditiva erudizione» (p. 100) di un civilista catalano del '700, José Finestres y de Monsalvo, quantomeno con l'impegno e la diligenza necessari.

Valerio Marotta si domanda quali fossero i parametri di valutazione – secondo le concezioni filosofiche ed etiche del tempo – dell'attività di un buon governatore di provincia²³. Nella visione di Ulpiano²⁴ e Callistrato²⁵ un *bonus praeses* doveva tenere un comportamento equilibrato, connotato da pazienza nei confronti degli avvocati e severità con i corrotti, tale da far accrescere

²⁰ C.I. 4.31.7.

²¹ D. 49.14.46.4 (Hermog. 6 *iur. epit.*).

²² *Scientia iuris e intertestualità alle soglie del Tardoantico*, p. 85-101.

²³ *Modelli di comportamento dei governatori e ideologie della regalità*, p. 103-126.

²⁴ D. 1.16.9.2 (Ulp. 1 *de off. proc.*).

²⁵ D. 1.18.19 (Call. 1 *cognit.*).

nella popolazione provinciale il senso di *auctoritas* e *dignitas*, come emerge ancora prima da alcuni testi di Cicerone²⁶ e Tacito²⁷ analizzati. L'autore prosegue con l'esame delle testimonianze per l'età tardoantica. A suo avviso tutti i giudizi relativi al governatore di provincia si inquadrano in due categorie: quella dei *justissimi* e *vigilantissimi* da un lato e quella negativa dei *malefici*; del modello di esercizio delle attività del governatore il testo di un eserciziaro scolastico redatto in latino e in greco (*Hermeneumata di Sponheim*) offre un interessante spaccato di vizi e virtù nell'amministrazione della giustizia. Ancora una distinzione tra i governatori corrotti percepiti da Libanio²⁸ e l'ideale del buon governatore in Temistio²⁹ per il quale, come la divinità deve essere modello per l'imperatore, così quest'ultimo deve essere modello per il governante provinciale (*mimesis*). Ideale, questo, che spesso era esaltato in occasione dell'*adventus* del governatore della nuova provincia, così come molto efficacemente sostenuto dall'autore attraverso un avvincente esame di fonti letterarie che attestano l'uso di cerimonie liturgiche organizzate dalla popolazione per accoglierlo sotto i migliori auspici; la voce del popolo, dunque, aveva in età tardoantica un peso specifico nelle vicende della carriera di un funzionario provinciale. Un codice di comportamento dei governatori provinciali fu emanato da Costantino con un editto del 331³⁰, con cui fu anche riconosciuto ai provinciali il diritto di acclamare i giudici giusti e rispettosi della legge, cosa che ne avrebbe favorito la carriera; le lamentele dei sudditi provinciali, viceversa, avrebbero potuto determinare la censura dell'imperatore, di cui il governatore era il rappresentante e al quale imperatore, nell'esercizio di un controllo capillare sull'importantissima funzione giurisdizionale nelle province, gli stessi nelle funzioni di giudicanti dovevano, come disposto in una costituzione ancora di Costantino, rendere conto delle attività processuali con delle sintesi (*breves*) dei giudizi conclusi³¹.

Il lavoro di Daniele Vittorio Piacente è rivolto alla ricostruzione del sostantivo '*apex*' attraverso la lettura di alcune fonti letterarie, a partire da una testimonianza di Servio Danielino³² in cui si rammenta che il significato arcaico del termine fosse quello di pennacchio legato a un filo di lana sul copri-

²⁶ Cic., *Quint.* 1.15.

²⁷ Tac., *vita Iulii Agricol.* 9.1-8.

²⁸ Cfr. Lib., *orat.* 33.15.

²⁹ Si veda in particolare Tem., *Orat.* 8.22.117d, 118 b.

³⁰ C.Th. 1.16.1.

³¹ C.Th. 1.16.3.

³² Serv., *Aen.* 10.270.

capo di sacerdoti³³. La parola ricorre nelle fonti anche con accezioni giuridiche. Ulpiano riferisce, infatti, l'espressione '*de apicibus iuris disputare*'³⁴, che secondo l'autore starebbe a significare in senso figurato «discutere sulle virgole della legge» (p. 129), mentre Sidonio, in termini di diritto pubblico, fa riferimento alle cariche istituzionali più alte³⁵. Il contributo si chiude con un riferimento a una costituzione costantiniana contenuta nel Teodosiano³⁶, in cui '*apex*' è associato agli addetti alla lettura delle Sacre Scritture ('*lectores divinarum apicum*') con significato religioso.

Paolo Garbarino ha letto due interessanti costituzioni costantiniane, anche alla luce della tradizione giurisprudenziale del principato, in tema di divieti di acquisto per i funzionari provinciali³⁷. E proprio muovendo dalla tradizione giurisprudenziale dell'età classica, l'autore ricostruisce in maniera sistematica il substrato culturale e giuridico in cui erano maturati i provvedimenti costantiniani, con particolare riguardo al divieto per il funzionario di ricevere donazioni, salve quelle di modico valore³⁸, e alle applicazioni della *lex Iulia repetundarum*, con le relative sanzioni che andavano dalla invalidità dei negozi fino alla condanna al pagamento del *quadruplum* del valore a carico degli *administratores*, ovvero alla confisca fiscale. Secondo Garbarino le successive costituzioni del IV e del V secolo sarebbero state emanate, sulla scia di questo orientamento, per evitare che si alimentassero episodi di corruzione, nonché di malversazione o estorsione, in danno degli abitanti delle province.

La prima *lex* analizzata è C.Th. 8.15.1, in cui è tradita una vicenda processuale che vide protagoniste due donne egiziane, le quali avevano impugnato innanzi all'imperatore Costantino una sentenza del *praefectus Aegypti*. Il fisco aveva agito per rivendicare un bene acquistato, in spregio ai divieti, dal *praepositus* di un villaggio, che questi a sua volta aveva ceduto a suo fratello, il quale ultimo, infine, aveva venduto alle due donne evocate in giudizio dal fisco per l'annullamento del primo trasferimento. Costantino decise in senso più favorevole al fisco, dichiarando invalido il primo acquisto, e condannò il venditore, fratello del *praepositus*, a restituire il prezzo di vendita alle due donne, stante la loro buona fede. L'autore, concordando con l'impostazione di Mariagrazia Bianchini³⁹, ritiene che la costituzione avrebbe voluto evidenzia-

³³ *Lectores divinarum apicum* (C.Th. 16, 2, 7). *Quando gli apices non sono quisquillie*, p. 127-131.

³⁴ D. 17.1.29.4 (Ulp. 7 *disp.*).

³⁵ Cfr. in particolare Sidon., *car.* 7.157 e 7.463.

³⁶ C.Th. 16.2.7.5.

³⁷ *Costantino e il divieto per gli administratores di procedere ad acquisti*, p. 133-154.

³⁸ D. 1.16.6.3 (Ulp. 1 *de off. proc.*).

³⁹ M. BIANCHINI, *L'imperatore Costantino e una certa Agrippina. Riflessioni su C.Th. 8.15.1*, in *Tem e tecniche della legislazione tardoimperiale*, Torino, 2008, p. 15 ss.

re la buona fede del terzo acquirente con l'applicazione delle norme in tema di evizione, pur trattandosi di una vicenda di confisca, mentre – e in questo egli si discosta dalla lettura della romanista genovese – non si sarebbe voluto estendere a tutti gli acquisti del funzionario il divieto limitato in precedenza agli acquisti realizzati dallo stesso nella circoscrizione amministrativa di propria competenza.

A suffragare la lettura della costituzione, l'autore procede all' esame di un passo del *Gnomon Idiologi* (70), in cui è chiarito che il divieto per i pubblici funzionari di effettuare acquisti fu limitato alla circoscrizione (*'nomos'*) di propria competenza. Questa visione, del tutto relativa alla complessa situazione amministrativa della provincia d'Egitto, era stata, ad avviso dell'autore, l'argomento decisivo della tesi delle due convenute, le quali evidentemente avevano sottolineato che il *praepositus* aveva effettuato l'acquisto di un bene ubicato in una circoscrizione non di propria competenza; impostazione questa che, secondo Garbarino, Costantino avrebbe evidentemente superato, ritenendo esistente, data la ristretta dimensione dei *pagi*, una interdipendenza tra i territori. Il secondo provvedimento normativo dell'anno 326 è tramandato in C.I. 2.19(20).11, cui sarebbe seguita un'altra costituzione del 334⁴⁰, in cui si fece divieto di vendite in favore di funzionari provinciali, anche di basso rango, purché fossero state viziate da *metus*; il provvedimento, seppur inserito soltanto nel Codice giustiniano, dovette evidentemente, ad avviso dell'autore, essere contenuto anche nel Teodosiano, ben coordinandosi con il dettato di cui in C.Th. 8.15.2, nel quale si utilizza la locuzione *'venditiones extortae'*. Secondo una parte della dottrina il requisito del *metus* sarebbe stato superato dalla legislazione successiva che prevedeva, invece, il divieto puro e semplice; nella lettura di Garbarino questa costituzione, però, non avrebbe imposto un divieto solo nel caso di *metus*, ma avrebbe preso il caso del *metus* come esempio per vietare tutte le vendite ai funzionari provinciali, designando nel caso specifico un'*actio metus* speciale con condanna *in simplum* e restituzione del bene al venditore. Con ulteriori problemi di coordinamento, poiché quest'ultima costituzione fa riferimento solo ad acquisti effettuati nella stessa provincia o luogo in cui si esercita l'*officium*, diversamente dalla prima che menziona cose situate nella provincia a prescindere dalla circoscrizione in cui si svolgevano le attività: problemi sciolti da Garbarino in una acuta osservazione per cui il *ius singulare* avrebbe derogato al generale offrendo, nella successione caotica degli interventi normativi tardoantichi, una spiegazione logica della diversità di contenuto tra le due costituzioni relative alla stessa fattispecie.

⁴⁰ C.Th. 8.15.2.

Federico Pergami ritorna su alcuni provvedimenti normativi degli imperatori Valentiniano e Valente durante gli anni della correggenza⁴¹. L'autore, in replica ad alcune «stroncature» – sono parole di Pergami (p. 156) – a un suo lavoro monografico ricevute ormai alcuni anni or sono dallo studioso qui onorato⁴², rimarca con decisione l'idea che la legislazione degli imperatori per tutto il IV secolo, con particolare riguardo agli anni tra il 364 e il 375, avesse avuto i caratteri di unitarietà e generalità per tutto l'Impero, indipendentemente dall'attribuibilità della *lex* a un imperatore occidentale o orientale; e ciò al contrario di de Bonfils, il quale, invece, aveva sostenuto il principio per cui ogni imperatore provvedesse autonomamente a legiferare per il territorio sottoposto al proprio controllo⁴³. Dall'esame delle costituzioni del dodicennio di correggenza appare che quelle orientali, seppur destinate alla risoluzione di problematiche emergenti per tale parte dell'Impero (a titolo esemplificativo le disposizioni date al *comes Orientis* per impedire la fuga dei curiali⁴⁴ oppure il provvedimento di conferma dei privilegi ai *cobortales* della Siria⁴⁵) dimostrerebbe che la legislazione orientale, almeno per quegli anni, fosse limitata a provvedimenti di carattere meramente esecutivo tali da non permettere, rispetto alla più corposa legislazione occidentale, un netto *partage législatif*⁴⁶. L'esame di ulteriori costituzioni nelle pagine successive ha portato l'autore a sottolineare che gran parte delle costituzioni contenute nel Teodosiano, oltre quattrocento, provenisse dalla parte d'Occidente, rispetto alle appena settanta circa per la parte orientale, confermandosi la preponderanza dell'attività di Valentiniano su quella di Valente.

Gli esercizi esegetici di Emilio Germino sono dedicati a due costituzioni, C.Th 1.1.5 e 1.1.6, decisive per la ricostruzione della fase genetica del Codice Teodosiano⁴⁷. La prima, datata 429, come noto, fu una *lex* indirizzata al senato di Costantinopoli con la quale quest'ultimo fu informato da Teodosio dell'avvio del progetto codificatorio, comprendente due Codici, il primo conte-

⁴¹ Sulla sfera di applicazione delle costituzioni imperiali in età tardoantica, p. 155-182.

⁴² F. PERGAMI, *La legislazione di Valentiniano e Valente (364-375)*, Milano, 1993.

⁴³ G. DE BONFILS, *La legislazione di Valentiniano e Valente*, in «Index», XXIV, 1996, p. 396.

⁴⁴ C.Th. 12.1.63 e 12.8.1.

⁴⁵ C.Th. 8.4.11.

⁴⁶ L'espressione richiamata da Pergami («Signa Amicitiae», cit., p. 168) è tratta dal titolo di un contributo di J. GAUDEMET, *Le partage législatif dans la seconde moitié du IV^e siècle*, in «Studi P. de Francisci», II, Milano, 1954, p. 319 ss, nonché da ID., *Le partage législatif au Bas-Empire d'après un ouvrage récent*, in «SDHL», XXI, 1955, p. 319 ss.; il tema, peraltro, è stato testé nuovamente affrontato da G. LONGO, *A proposito del significato di confermare nell'ambito dei rapporti legislativi tra Occidente e Oriente nel tardo impero romano*, in «Iuris Antiqui Historia», X, 2018, p. 113 ss.

⁴⁷ *Il progetto codificatorio di Teodosio II. Qualche riflessione su CTh. 1, 1, 5 e 6*, p. 183-203.

nente tutte le costituzioni da Costantino in poi, senza distinzione tra quelle in vigore e quelle abrogate, allo scopo di costituire una raccolta utile per le esigenze della scienza giuridica; il secondo, invece, per sconfiggere i mali della giustizia, si sarebbe dovuto realizzare con costituzioni estratte dal Gregoriano e dall'Ermogeniano, unitamente a una selezione di frammenti di opere giurisprudenziali. La seconda *lex* presa in esame da Germino è C.Th. 1.1.6 del 435, con la quale, stante l'innegabile fallimento del primo progetto, Teodosio informò del progetto di redazione di un unico Codice con l'opera di una commissione di sedici giuristi, tutti burocrati, salvo Erozio *iuris doctor*. Secondo l'autore le due costituzioni presenterebbero caratteri molto diversi: mentre la prima avrebbe avuto natura «programmatica», la seconda sembrerebbe piuttosto un provvedimento di attuazione di C.Th. 1.1.5, in cui si sarebbe data esecuzione proprio al secondo Codice. Nella costituzione, infatti, si impartiscono ai commissari istruzioni circa la scelta del materiale da utilizzare, e pertanto non sembrerebbe sostitutiva del precedente programma del 429, ma anzi apparirebbe volta proprio a dirimere i dubbi, le antinomie e gli *errores* in procedendo del progetto del 429. Scrive Germino che probabilmente la cancelleria di Teodosio II, stante una lacuna in C.Th. 1.1.5., relativa a istruzioni sul secondo Codice, avrebbe messo in conto di produrre nuove direttive per la redazione di quest'ultima opera. Tre sono per Germino le ragioni per le quali credere che il Codice composto tra il 435 e il 437 fosse molto somigliante a quello ideato nel 429: la prima è che da C.Th. 1.1.6 emergerebbe la volontà di procedere alla correzione di *errores* e *ambages* del Codice redatto nel primo progetto; la seconda è l'assenza di ambiguità, stando almeno alle parole di Teodosio, nella versione più recente del Codice, evidentemente frutto della correzione di quelle presenti nel primo. Infine, la terza, che dalla lettura nel senato romano di C.Th. 1.1.5 – da sola o forse, ad avviso dell'autore, unitamente a C.Th. 1.1.6 e/o *Nov. Theod.* 1 (p. 200) –, sembra emergere la volontà di Teodosio di presentare quell'unico *Codex* programmato nel 429, e poi corretto in corso d'opera a partire dal 435. La presenza di antinomie nel Codice si motiverrebbe secondo l'ipotesi dell'autore – nelle intenzioni «provocatoria» di un nuovo dibattito sul punto – con la circostanza che probabilmente a noi è pervenuto il Codice non ufficiale, quello preparatorio del primo progetto, tramandato grazie alle scuole di diritto occidentali, mentre l'ufficiale fu soppiantato dalla legislazione romano barbarica in Occidente e da quella giustiniana in Oriente e non ne siano prevenuti esemplari.

Il saggio di Gianfranco Purpura, procedendo anche attraverso la lettura

di alcune Novelle al Codice Teodosiano⁴⁸, si inserisce nella discussione circa il momento storico in cui la crisi dell'Impero romano d'Occidente sarebbe divenuta irreversibile e avrebbe portato, poi, alla sua caduta nel 476 d.C.⁴⁹. L'autore, in particolare, sottolinea che il più grave errore commesso dall'Impero, e in particolare da Galla Placidia, fu quello di aver permesso ai Vandali nel 429 di sbarcare in Tingitania con circa ottantamila persone e di conquistare il Nord Africa; questa decisione avrebbe determinato una interruzione degli approvvigionamenti di grano per l'Impero. La conseguente conquista di Cartagine nel 439 e l'invasione della Sicilia, secondo Purpura, non sarebbero state, invece, decisive, poiché la veemente reazione dell'Impero avrebbe potuto ribaltare la situazione con una rapida riconquista di territori perduti soprattutto grazie alla costituzione di un esercito unito tra Occidente e Oriente sotto la guida di Ezio. Fu nel 441, alla vigilia delle operazioni di riconquista del Nord Africa che, però, tale esercito si sciolse, per via della minaccia unna in Oriente. A ciò si aggiunse la scelta di Ezio di prediligere la difesa del *limes* renano, rispetto alla riconquista della base fiscale dell'Impero; inoltre, sostiene Purpura che a questo gravissimo errore si sarebbero aggiunti, infine, alcuni imprevisti tra cui la distruzione della flotta avvenuta a poche miglia da Cartagine nel 468, dovuta a un attracco di emergenza, dovuto al mutamento dei venti.

Salvatore Puliatti fa luce su taluni provvedimenti imperiali e alcune disposizioni dei prefetti del pretorio di età tardoantica in favore dei *collatores* contro gli abusi dell'amministrazione fiscale⁵⁰. L'autore sottolinea come, nonostante l'attività di esazione delle imposte fosse impopolare, il ruolo di funzionario addetto a queste operazioni era molto ambito, soprattutto da coloro che intendessero approfittarne per conseguire illeciti arricchimenti. Tra i diversi provvedimenti legislativi, volti proprio a combattere la corruzione negli uffici dell'amministrazione finanziaria, è presa in esame una costituzione dell'anno 400 degli imperatori Arcadio e Onorio con cui si consentì ai contribuenti, che avessero perso la quietanza di pagamento del tributo, di avvalersi dei rendiconti pubblici al fine di dimostrare l'avvenuto pagamento. Di alcuni decenni più tardi, sempre in materia di prova del pagamento, è *Nov.* 128.3, costituzione con cui, al fine di tutelare proprio il contribuente adempiente da possibili duplicazioni di richieste, Giustiniano impose requisiti formali per la quietanza di pagamento, che avrebbe dovuto contenere, pena la minaccia di sanzioni pesanti in danno del funzionario, precisi riferimenti alla somma versata e al tipo di tributo soddisfatto.

⁴⁸) *Nov. Val.* 5 e 9.

⁴⁹) *Estate 440 d.C. I Vandali ad portas e la salvezza dell'Occidente*, p. 205-220.

⁵⁰) *Tutela dei collatores e ragioni del fisco in alcuni editti prefettizi (V-VI sec.)*, p. 221-236.

Il prefetto Eugenio stabilì con un'ordinanza che colui il quale avesse potuto esibire quietanze per tributi versati nei precedenti tre anni era al riparo da tutte le richieste del fisco per gli anni precedenti, purché esse fossero state rilasciate dallo stesso funzionario⁵¹. Così come per ordine del prefetto Leone (a. 563) fu ammessa la prova con quietanze di funzionari diversi, ma fu ampliato l'arco temporale di riferimento a dieci anni⁵². Ancora in tema di tutela del contribuente, l'imperatore Maggioriano nel 458⁵³ si limitò a censurare i comportamenti rapaci dei funzionari amministrativi e ad aumentare i diritti di esazione autorizzati. Apparentemente migliore la situazione in Oriente, ma da alcune petizioni di contribuenti emerge come anche in quella parte la situazione non fosse poi così rosea. Il prefetto Dionisio nel 480 fu, infatti, costretto con un'ordinanza in lingua greca a emanare un regolamento per gli esattori, soprattutto in relazione alle illecite riscossioni e alla redazione delle quietanze, pena la morte per ogni violazione⁵⁴. Un editto del prefetto Arche-lao⁵⁵ (524-527) ribadisce l'obbligo per gli amministratori del fisco di redigere la quietanza con l'indicazione precisa della quantità di danaro versato, del tempo del pagamento, della denominazione del tributo e delle unità fiscali. Infine, con un editto del prefetto Basilio (o Basilide) fu attribuita la responsabilità personale al funzionario per il ritardo nella consegna della quietanza⁵⁶.

Francesco Grelle si è occupato delle sottoscrizioni di Flavio Teodoro, un funzionario del *sacrum scrinium epistularum* tra l'impero di Anastasio e quello di Giustiniano, relative alla trascrizione di alcuni libri (V, VIII, XII, XVI, XVII) delle *Institutiones Grammaticae* di Prisciano⁵⁷. Particolare oggetto di esegesi è la sottoscrizione al libro XVI. L'autore muove da un minuzioso esame dell'onomatica utilizzata, pur nella consapevolezza che le informazioni contenute nella sottoscrizione siano troppo scarse per provare a ricostruire una biografia di questo funzionario. Si sa che fu figlio di un tal Dionisio, ciò che sarebbe, unitamente al nome Teodoro, indizio di una sua origine greca. E proprio il padre Dionisio sarebbe identificato da Grelle nel sofista Dionisio di Antiochia. Di qui alcune ipotesi sulla vita di Flavio Teodoro, forse cresciuto in ambiente

⁵¹ Si veda l'edizione di K.E. ZACHARIAE, *Edicta PPO*, in *Anekdotia*, III, rist. Aalen, 1969, p. 267.

⁵² ZACHARIAE, *Edicta PPO*, cit., p. 269.

⁵³ *Nov. Maior.* 2.2.

⁵⁴ Cfr. l'edizione di D. FEISSEL, *L'ordonnance du préfet Dionysios inscrite à Mylasa en Carie (1^{er} Août 480)*, in *Travaux et Mémoires*, XII, 1994, p. 263 ss. (= *Documents, droit, diplomatique de l'Empire romain tardif*, Paris, 2010, p. 429 ss).

⁵⁵ ZACHARIAE, *Edicta PPO*, cit., p. 271.

⁵⁶ ZACHARIAE, *Edicta PPO*, cit., p. 278.

⁵⁷ *Flavio Teodoro, adiutor v. m. quaestoris sacri palatii*, p. 237-244.

letterario, e poi dedicatosi alla carriera amministrativa come *adiutor* del *quaestor* Proculo (e probabilmente del suo successore), non prima di una intensa frequentazione del maestro Prisciano, del quale avrebbe, poi, trascritto l'opera.

Il denso contributo di Marcella Raiola è dedicato all'uso del termine '*familia*' secondo la declinazione tardoantica di Cassiodoro⁵⁸. Premesso un interessante riferimento al pensiero di Geoffrey Nathan⁵⁹, il quale aveva messo in guardia gli studiosi della famiglia tardoantica dall'evitare sovrapposizioni di modelli familiari in chiave evoluzionistica e prospettive attualizzanti, l'autrice propone un *focus* sul concetto di famiglia emergente dalle *Variae* del *quaestor* di Teoderico. E' nei circa cinquanta riferimenti contenuti in quest'opera epistolare che l'autrice scorge più di una notizia sul modello arcaico della famiglia romana; a partire proprio dalle prime due *epistulae*⁶⁰, in cui lo scrittore fa menzione di una '*familia rusticorum*' e uso del binomio '*familia pecuniaque*', proprio del dettato decemvirale. Il rispetto dell'ordine naturale, del dovere di rispetto dei figli nei confronti dei padri e dei servi nei confronti dei patroni, anche con riferimenti a esempi escerpti dalla realtà animale, costituirono modelli da proporre anche ai Goti, quali valori della romanità, necessariamente condivisibili. E ancora in *Var.* 7.40, in coerenza con una legislazione tardoantica volta a formalizzare in termini di pubblicità il momento perfezionativo del consenso matrimoniale, Cassiodoro sembra esaltare il concetto di legittimazione dei figli naturali col matrimonio, allo scopo di assicurarne i diritti ereditari.

L'intento di armonizzare la cultura latina con quelle dei popoli barbarici indusse lo stesso Cassiodoro (*Var.* 7,46 e 9,25) a fornire una visione della famiglia sul modello dei costumi della Roma arcaica, in cui era il padre a trasmettere valori e virtù, riconoscendo del pari, però, modelli familiari estranei alla cultura romana, ma con essa compatibili. Fine di Cassiodoro, secondo l'autrice, sarebbe stato quello di «arcaizzare» il concetto di '*familia*' per evocare un modello adeguato alla trasformazione del mondo di quegli anni di migrazioni e fondazioni barbariche, molto vicine a quelle della Roma delle origini *in fieri*. Efficace il richiamo della Raiola alla frase di Umberto Eco (p. 269), secondo il quale la riscoperta di alcuni padri remoti serve come rivolta contro i padri diretti⁶¹. E proprio nell'ambito familiare il richiamo di Cassiodoro a

⁵⁸ «*Familia*» nelle *Variae* di Cassiodoro: *usi ordinari e riusi funzionali*, p. 245-271.

⁵⁹ G. NATHAN, *The Family in Late Antiquity. The rise of christianity and the endurance of tradition*, London, 2000, p. 7 s.

⁶⁰ *Var.* 1.2.

⁶¹ U. ECO, *Sulle spalle dei giganti*, in *Di fronte ai classici. A colloquio con i Greci e i Latini* (cur. I. Dionigi), Milano, 2002, p. 131.

un così lontano passato, più intellegibile dalle realtà tribali barbariche, avrebbe favorito la conservazione di ideali, ma anche di istituti giuridici romani, legati al matrimonio, in un VI secolo – diverso dal V dedicato allo sforzo codificatorio – come ricordato dall'autrice., destinato al gioco ricombinatorio la cui posta fu la salvaguardia del patrimonio culturale romano.

Giorgio Otranto ha valorizzato l'associazione tra la montagna e il santuario in un singolare affresco che parte da prospettive storico-religiose e arriva al sistema architettonico dei santuari del Gargano, a suo dire, modello esportato in tutta l'Europa medievale⁶². La montagna, nella visione religiosa, ha spesso rappresentato un'immagine di sacralità, sia perché le popolazioni più antiche ritenevano fosse la residenza degli dei, sia perché nelle Sacre Scritture il luogo ricorre in più di un episodio. Per Sant'Agostino, poi, la montagna rappresentava la grandezza spirituale. Secondo l'autore la montagna è intimamente legata al santuario in un nodo di sacralità; rispetto ad altri luoghi di culto, infatti, il santuario cristiano, quale punto di incontro tra l'uomo e il divino, ha un posto di rilievo nella cultura popolare, anche per la presenza di reliquie di martiri, per le commemorazioni, per le vite di santi o in relazione al superamento di catastrofi naturali. Tra questi il santuario di San Michele nel Gargano, intorno al quale si è sviluppata la città di Monte Sant'Angelo, ha costituito nel Medioevo un modello presente poi in Europa Settentrionale grazie alle grandi vie consolari, la Traiana, l'Appia e poi da Roma la Francigena: come i vari *Mont Saint-Michel* in Normandia e lo *Skelling Michael* in Irlanda. Di qui nel tardo Medioevo la formazione della tipologia dei Sacri Monti, complessi devozionali sul versante di una montagna, in cui sono rappresentate scene della vita di Cristo, della Madonna e dei Santi, molti dei quali ora inseriti nel patrimonio mondiale «UNESCO».

La «Cronaca di Fra' Costanzo da Napoli Predicatore Cappuccino, dal 1701 al 1716, trascritta da Scipione Volpicella» si inquadra, come sottolineato da Angelina Cirillo, tra le fonti di notizie sulla situazione del Regno di Napoli durante gli anni della guerra di successione spagnola⁶³. La studiosa pone a confronto l'originale del lavoro con la copia ottocentesca, opera di Scipione Volpicella, consultabile presso la biblioteca della Società Italiana di Storia Patria. Dopo un approccio di carattere filologico, l'autrice evidenzia come nella cronaca si possano apprezzare gli umori dei diversi strati sociali della popolazione napoletana, gli orientamenti politici, negli anni tra il 1700 e il 1716, cioè tra il settennio gallispanico e i primi anni della dominazione austriaca. Con

⁶² *Montagna e santuari*, p. 273-286.

⁶³ *Storia di una trascrizione: la Cronaca napoletana di fra' Costanzo*, p. 287-296.

moltissimi riferimenti a piccoli *événements* che alleggeriscono la lettura dell'intera opera, in un progredire tra «macrostoria» e «microstorie», e forniscono alle indagini dello storico e dello storico del diritto – stante anche il costante riferimento a dispaacci reali – un utilissimo strumento per la riflessione su quel periodo di transizione per la storia europea. Tanto da indurre l'autrice a ritenere la Cronaca molto di più di una mera raccolta di dati a fini pratici, ossia uno spaccato di storia vera.

Di storia della storiografia romanistica è il contributo di Venanzia Giodice Sabbatelli⁶⁴. L'autrice fotografa le fasi della genesi dell'opera di Francesco De Martino, *La giurisdizione in diritto romano*. Dalla prima edizione del 1935, edita col diverso titolo *Iurisdiction*, alla seconda De Martino si è avvalso dei preziosissimi suggerimenti di Siro Solazzi, attento e severo lettore del testo *in fieri*. L'articolo della Giodice Sabbatelli è pieno di interessantissime notizie, fondate anche sulla lettura del manoscritto sottoposto da De Martino al Solazzi e sul discorso di commemorazione del secondo da parte del primo, sulla nascita del rapporto scientifico tra i due, sull'influenza del Solazzi sul lavoro, che emerge attraverso un efficace *screening* operato dall'autrice, quasi a mo' di recensione, di ogni singolo capitolo dell'opera. Il tutto fa rivivere, come ben esclamato dalla Giodice Sabbatelli, in conclusione, atmosfere di altri tempi.

Alla storia degli studi sul Tardoantico nella seconda metà del Novecento è dedicato l'affascinante quadro di Andrea Lovato e, segnatamente, ai lavori dell'Accademia Costantiniana – a partire dal primo Convegno del 1973⁶⁵ –, cenacolo, luogo di scambi intellettuali, laboratorio scientifico di confronto tra più esperti e più giovani, ritrovo tra amici⁶⁶. In particolare l'autore si sofferma su alcune prospettive e vizi di metodo nell'approccio allo studio del Tardoantico emersi nelle diverse sessioni dell'Accademia. Giuliano Crifò aveva individuato tra queste la cd. «sindrome da celebrazione ufficiale» in cui gli anniversari – come nel 1913 il XVI centenario dell'Editto di Milano – si erano rivelate occasioni di attualizzazione e deformazione della realtà storica⁶⁷. Sarebbe opportuno, ad avviso certamente condivisibile dell'autore, procedere con maggiore cautela tenendo presente il nesso tra interessi economici e politici per valutare la formazione del diritto di quel periodo storico, sul modello del quinto volume della *Storia della costituzione romana* di Francesco De

⁶⁴ *Maestri e allievi d'altri tempi*, p. 297-309.

⁶⁵ *Costantino e la 'Costantiniana'. Prospettive di ricerca nel Novecento*, p. 311-320.

⁶⁶ Questa l'immagine dell'Accademia per F. AMARELLI, *Giuliano Crifò. Un anno dopo*, in «Index» XL, 2012, p. 807 ss.

⁶⁷ G. CRIFÒ, *Il contributo dell'Accademia agli studi del Tardoantico*, in «25 anni di studi sul Tardoantico» (cur. A. Mancinelli), Perugia, 2007, p. 35.

Martino. Lovato propone, poi, alcune delle indicazioni tramandate da diversi studiosi, tra le quali rispettare l'oggetto della fonte (Betti), la necessità di contestualizzare il testo giuridico e di differenziare tra Oriente e Occidente (Bianchini), l'opportunità di liberarsi dal concetto di volgarizzazione del diritto (Archi).

Il volume si chiude con l'ampio contributo di Laura Solidoro su un tema carico di significato non solo per gli storici del diritto, ma anche – direi soprattutto – per gli avvocati⁶⁸. Il quesito di natura politico-istituzionale volto a incrementare la certezza del diritto che pone l'autrice è se sia possibile sventare il pericolo che il giudice addivenga a una decisione della lite ingiusta attraverso opportune scelte del legislatore. Ed è proprio dal concetto di «certezza del diritto» tra calcolabilità delle decisioni e prevedibilità delle scelte umane che Laura Solidoro muove per esaminare gli orientamenti a partire da Locke fino agli inizi del Novecento. L'antico aforisma *'habent sua sidera lites'* riaffiorò in una sentenza della Corte di Cassazione del 1931 in materia di danno da perdita di *chance* provocato dall'avvocato che aveva omesso per negligenza di proporre appello avverso una sentenza⁶⁹. In questo caso, ricorda l'autrice, la Suprema Corte, nel limitarsi a riconoscere semplicemente il rimborso delle spese anticipate per l'appello, riscontrò l'impossibilità di effettuare una stima preventiva degli esiti del processo. Di qui l'autrice propone le successive reazioni della dottrina alla scelta della Cassazione, in particolare di Calamandrei che in un primo momento aveva criticato fortemente la decisione, ritenendo che questa avesse utilizzato il motto con rassegnazione imbecille, ma in un secondo momento si era dovuto ricredere⁷⁰; infatti, nel difendere in grado di legittimità un proprio cliente danneggiato dal morso di un cavallo – soccombente nei precedenti gradi di giudizio anche a causa dell'orientamento giurisprudenziale corrente che tendeva ad escludere il risarcimento in tale ipotesi –, Calamandrei aveva trovato insperato sostegno nel Procuratore generale, il quale si era espresso in favore dell'accoglimento del motivo di ricorso, poiché anche un suo figlio aveva subito le conseguenze dolorose del morso di un cavallo⁷¹!

Dalle vicende di Calamandrei la Solidoro ritorna all'epoca romana e alle

⁶⁸ *Habent sua sidera lites: sulla storia dell'imponderabile nell'avventura processuale*, p. 321-352.

⁶⁹ La decisione cui si riferisce l'autrice («Signa Amicitiae», cit., p. 324 e nt. 18) è Cass. Regno, 10 febbraio 1931, n. 495, in «Rivista di diritto processuale civile», VIII, 1931, p. 260, con nota di P. CALAMANDREI, *Limiti di responsabilità del legale negligente*.

⁷⁰ CALAMANDREI, *Limiti di responsabilità*, cit., p. 260 s.

⁷¹ P. CALAMANDREI, *Elogio dei giudici scritto da un avvocato*, Milano, 2008, rist. anast. 1959³, p. 3, 10, 20 s.

valutazioni del legislatore nel corso dei secoli sul carattere dell'imprevedibilità giuridica. Ad avviso dell'autrice i principali rimedi avverso l'imprevedibilità di comportamenti umani generanti incertezza del diritto erano stati adottati con le XII Tavole, con la *lex Cornelia de iurisdictione* onde evitare decisioni decretali, con il *ius publice respondendi*, con la codificazione dell'editto del pretore, con la diffusione delle *regulae iuris* dei *prudentes*, e ancora con la legge delle citazioni di Valentiniano III. Tuttavia lo strumento più idoneo a limitare l'imprevedibilità dell'agire del giudice e favorire la calcolabilità del diritto fu la forma-codice; a partire dal Teodosiano, esaltato dal senato proprio per l'eliminazione di discordanze e oscurità nelle costituzioni imperiali per arrivare al Codice di Giustiniano, concepito anche per ridurre la lunghezza dei processi e delimitare l'imprevedibilità delle sentenze del giudice, ma anche al Digesto realizzato per superare ambiguità e incertezze in ambito giurisprudenziale. Giustiniano, come riferisce l'autrice, nonostante la *antiquitatis reverentia*, ebbe come obbiettivo pratico di semplificare il materiale normativo e facilitare l'individuazione della soluzione adatta al caso concreto.

La Solidoro conclude con una intensa e stimolante riflessione sulla imprevedibilità nel processo civile e nel processo criminale. Per il primo l'incertezza era data dalla evanescente regolamentazione del regime probatorio e dalla mancanza di obbligo di motivazione della sentenza; nel secondo, invece, dall'assenza dei principii moderni di irretroattività della legge penale e di legalità, dal divieto di analogia, oltre che dall'eccessivo peso dell'*ars oratoria* degli avvocati e da un'eccessiva discrezionalità del giudice nella determinazione della pena. L'autrice si augura, infine, che non sia ignorata dal legislatore moderno, dunque, una pretesa di prevedibilità giuridica che si espliciti in uno dei nuovi diritti cd. di terza generazione, il diritto alla sicurezza, cioè alla ragionevolezza dell'operato del giudice nell'osservanza delle regole procedurali; ciò che dovrebbe determinare una maggiore prevedibilità delle conseguenze di un dato comportamento e consolidare la certezza del diritto.

Ai contributi, così pieni di spunti di meditazione, segue un accuratissimo indice delle fonti citate, di cui si segnala – particolarità non comune alle opere monografiche e alle onoranze – l'utilissima indicazione per tutte le fonti delle specifiche edizioni da cui sono tratte.

L'alto profilo scientifico di tutti i contributi, la multidisciplinarietà, l'opera raffinata e paziente del curatore e di coloro che hanno collaborato alla revisione dei testi sono le migliori testimonianze dell'*affectio* e della stima per l'eminento studioso barese così onorato.

Sono stati certamente per Giovanni de Bonfils sinceri *signa amicitiae*.

